

**Cass. civ. Sez. lavoro, 27/09/2000, n. 12798**

**Fatto Diritto P.Q.M.**

## **INFORTUNI SUL LAVORO**

Causa violenta

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Vincenzo TREZZA - Presidente -

Dott. Vincenzo MILEO - Consigliere -

Dott. Luciano VIGOLO - Consigliere -

Dott. Guglielmo SIMONESCHI - Consigliere -

Dott. Giovanni AMOROSO - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

sul ricorso proposto da:

INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati CATANIA ANTONINO, NOTO ANTONIO VINCENZO, RASPANTI RITA, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

BROCATO GIUSEPPA MARIA, già elettivamente domiciliata in ROMA VIA OSLAVIA N. 40, presso studio AVV.TO, SALVATORE RESTIVO (AVV.TO MIGLIAZZO) e da ultimo d'ufficio presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato RESTIVO SALVATORE, giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 4115/97 del Tribunale di PALERMO, depositata il 25/02/98 R.G.N. 112/94;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/05/00 dal Consigliere Dott. Giovanni AMOROSO;

udito l'Avvocato DE FERRÀ per delega CATANIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per rigetto del ricorso.

### Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 10.11.1993 il Pretore di Palermo rigettava la domanda proposta da Brocato Giuseppa Maria, vedova ed erede di Cirrincione Antonio, volta ad ottenere il riconoscimento di infortunio sul lavoro dell'evento (infarto) che aveva provocato il decesso del marito, in particolare negando l'estremo della causa violenta.

L'evento si verificava il giorno 24 febbraio 1989, mentre il Cirrincione era alla guida dell'autobus di linea della ditta La Spisa e percorreva la statale 113 in direzione di Lascari provenendo da Cefalù.

Durante il viaggio il Cirrincione veniva dapprima colpito da un malore che lo costringeva a fermare il veicolo; poco dopo aver ripreso la marcia, però, perdeva il controllo di guida e l'automezzo cadeva in una scarpata. I sanitari dell'ospedale di Cefalù, dove veniva trasportato il Cirrincione, constatavano il decesso attribuendolo ad infarto del miocardio.

Contro la sentenza del Pretore ha proposto appello la Brocato.

L'INAIL ha resistito contestando che l'evento occorso al Cirrincione potesse qualificarsi infortunio sul lavoro poiché nel caso di specie non sussistevano né l'occasione di lavoro né la causa violenta.

Il Tribunale di Palermo, accogliendo l'appello proposto dalla Brocato, dichiarava che il decesso del marito Cirrincione Antonio era avvenuto a seguito di infortunio sul lavoro e condannava l'INAIL a corrispondere alla vedova la richiesta rendita.

Avverso tale pronuncia ricorre per cassazione l'INAIL con un unico motivo di impugnazione.

Resiste con controricorso l'intimata.

### Motivi della decisione

1. Con l'unico motivo di ricorso l'INAIL deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 2 del T.U. n. 1124 del 30 giugno 1965; violazione e falsa applicazione degli artt. 113 e 116 c.p.c. nonché dell'art. 132 stesso codice e dell'art. 118 sue disp. att.; nonché omessa e insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia.

In particolare sostiene che le argomentazioni svolte dal Tribunale di Palermo, che lo hanno indotto alla conclusione secondo cui spettano alla Brocato le prestazioni assicurative INAIL per la morte del marito Cirrincione Antonio, deceduto per infarto in data 3/1/1989, non possono essere condivise.

Secondo la difesa dell'INAIL, nel caso di specie, sebbene l'infarto si verificò in coincidenza di un turno di lavoro, non è condivisibile l'iter argomentativo del Tribunale, atteso che il primo malessere non è riferibile al lavoro poiché le cause non sono tutte lavorative, anzi prevalgono quelle non lavorative, atteso anche che il soggetto era già coronopatico. Semmai l'attività lavorativa, qualora avesse avuto - secondo quanto ritenuto dal Tribunale - un qualche ruolo nel determinismo dell'evento, avrebbe agito attraverso meccanismi

di stress ripetutisi nel tempo, venendo a perdere quelle caratteristiche di "concentrazione" tipiche della causa violenta, necessaria per poter qualificare un evento come infortunio sul lavoro.

2. Il ricorso non è fondato.

2.1. Deve ribadirsi il principio - già affermato da questa Corte (Cass., sez. lav., 5 ottobre 1998, n. 9888) - secondo cui, ai fini dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, la < < causa violenta > >, quale prevista dall'art. 2 d.p.r. n. 1124 del 1965 per l'indennizzabilità dell'infortunio, consiste in un evento che, con forza concentrata e straordinaria, agisca - in occasione di lavoro (nel senso di una derivazione eziologica, anche se indiretta o riflessa, dell'evento dall'attività lavorativa) - dall'esterno verso l'interno dell'organismo del lavoratore, dando luogo alle alterazioni lesive; pertanto in tale nozione rientra anche lo stress emotivo improvviso, dipendente da evento eccezionale, ricollegabile al lavoro svolto dall'assicurato, ancorché le conseguenze lesive si determinino in tal caso con il concorso di una situazione morbosa preesistente (in quel caso, il giudice di merito, con la sentenza confermata da questa Corte, aveva ritenuto indennizzabile, quale infortunio sul lavoro, l'infarto del miocardio istantaneo occorso al conducente di un treno in occasione dell'improvviso attraversamento dei binari da parte di una persona, a causa dello stress ricollegabile al timore dell'impatto con la medesima persona).

Anche Cass. 2 aprile 1990, n. 2634, ha ritenuto che in tale nozione di causa violenta può rientrare lo stress emotivo ricollegabile al lavoro svolto dall'assicurato, ove assuma la consistenza di un evento eccezionale ed abnorme che determini una precisa rottura dell'equilibrio organico anche in relazione alle condizioni ambientali e di lavoro improvvisamente assurte a valori eccedenti la normale adattabilità e tollerabilità, producendo una lesione organica con azione rapida ed intensa, e non sia il semplice effetto logorante esercitato sull'organismo, lentamente e progressivamente, da gravose condizioni di lavoro.

Parimenti Cass., sez. lav., 6 novembre 1995, n. 11559, ha affermato l'indennizzabilità delle conseguenze di un infarto del miocardio occorso in occasione della prestazione lavorativa, puntualizzando che lo sforzo fisico compiuto durante il lavoro può integrare la < < causa violenta > >, prevista dall'art. 2 d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124, che determina, con azione rapida ed intensa, la lesione. D'altra parte la predisposizione morbosa non esclude il nesso causale tra sforzo ed evento infortunistico, in relazione anche al principio di equivalenza causale di cui all'art. 41 c.p., che trova applicazione nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, atteso che un ruolo di concausa va attribuito anche ad un'accelerazione di una pregressa malattia (cfr. anche Cass., sez. lav., 14 maggio 1994, n. 4736, relativa alla fattispecie di un guardiano antincendio deceduto per infarto in un ambiente particolarmente esposto al sole).

2.3. Più in generale può dirsi - conclusivamente - che lo sforzo del lavoratore assicurato fatto in condizioni tipiche e abituali di lavoro, che sia diretto a vincere una resistenza specifica delle condizioni di lavoro del suo ambiente, diventa causa violenta quando, con azione rapida ed intensa, arreca una lesione all'organismo del lavoratore tale da comportarne l'infarto e poi il decesso. Nella specie tale sforzo fisico c'è stato - secondo la corretta valutazione in fatto operata dal tribunale - allorché il Cirrincione, dopo l'iniziale malore, ha ripreso l'attività lavorativa, richiedendo a sé stesso una anomala concentrazione di energie fisiche per poter vincere tale malore, piuttosto che sospendere il servizio. Ed è stato proprio questa ripresa dell'attività lavorativa in una situazione di sofferenza fisica, denunciata inequivocabilmente dal primo malore, a creare quelle condizioni tali da poter qualificare come < < causa violenta > > la seguente successione degli eventi: il secondo malore, la perdita di controllo del veicolo, che il Cirrincione conduceva nello svolgimento della sua attività lavorativa, l'episodio infartuale ed infine il decesso. Nella valutazione (e qualificazione) di tali elementi di fatto la sentenza impugnata è sorretta da motivazione sufficiente e non contraddittoria e quindi si sottrae alle censure della difesa dell'Istituto, il cui ricorso va pertanto rigettato.

3. Alla soccombenza consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna l'Istituto ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della resistente Brocato Giuseppa Maria liquidate in lire 18.000 di cui lire tre milioni cinquecentomila per onorario d'avvocato.

Così deciso in Roma, il 24 maggio 2000.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 27 SETT. 2000.